

ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 39 DEL 10.06.2026

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, come risultante dall'istruttoria compiuta dal funzionario amministrativo responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge:

● con SPV n. 33/PC/2026, di cui alla nota della Polizia Municipale acquisita in data 08.06.2026 al prot. generale dell'Ente al 0079224/2026, redatto dagli operatori della stessa Polizia Municipale di Giugliano in Campania (Na) ed emesso nei confronti del sig. ***** , nato a ***** il ***** e residente in ***** alla via ***** , in qualità di titolare della ditta individuale ad insegna ***** , con sede legale in ***** in via ***** , C.F. ***** P.I.V.A ***** , si contestava allo stesso l'esercizio dell'attività di **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in ampliamento di mq 86 rispetto ai titoli abilitativi posseduti**, nei locali ubicati alla via ***** , in Giugliano in Campania (Na), in violazione all'art. 91 c. 2 e con gli effetti di cui al successivo art. 149, c. 2 e 4, della Legge Regionale 7/2020, in quanto svolta senza valido ed efficace titolo abilitativo (Scia).

● con SPV n. 34/PC/2026, di cui alla nota della Polizia Municipale acquisita in data 08.06.2026 al prot. generale dell'Ente al 0079224/2026, redatto dagli operatori della stessa Polizia Municipale di Giugliano in Campania (Na) ed emesso nei confronti del sig. ***** sopra generalizzato, in qualità di titolare della ditta individuale ad insegna ***** sopra meglio descritta, si contestava allo stesso l'esercizio dell'attività di **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non rispettando i requisiti di sorvegliabilità**, nei locali ubicati alla via ***** , in Giugliano in Campania (Na), in violazione del D.M. 564/92.

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17- ter comma 3, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 Giugno 1931, n° 773, nonché dal citato art. 149, c. 4, della Legge Regionale 7/2020.

RITENUTO di poter omettere la comunicazione di avviso avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., in quanto il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza apprezzabili, né il contenuto del provvedimento potrebbe essere diverso da quello adottato.

VISTI

- gli artt. 86; 17-bis e 17- ter del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;
- la legge 287/91 così come modificata ed integrata dal D.lgs 59/2010; il D.M. 564/92;
- l'art. 19 L. 241/90; - gli artt. 91, c. 2, e 149, c. 2 e 4, della L.R. n. 7/2020; - l'art. 107 d.lgs 267/2000;

RITENUTO dover procedere in merito a quanto sopra.

Per i motivi espressi in narrativa,

ORDINA

al sig. ***** , in premessa meglio generalizzato,

- di cessare ad horas l'attività di **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ad insegna** ***** esercitata in ampliamento di mq 86 rispetto ai titoli abilitativi posseduti nei locali ubicati alla via ***** in Giugliano in Campania (Na), in violazione alla statuizione normativa di cui all'art. 91 c. 2 e con gli effetti di cui al successivo art 149, c. 2 e 4, della Legge Regionale 7/2020, in quanto svolta in assenza di valido ed efficace titolo abilitativo (Scia);
- la sospensione, con cessazione ad horas, dell'attività di **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ad insegna** ***** esercitata nella parte autorizzata dai titoli abilitativi posseduti nei locali ubicati alla via ***** , in Giugliano in Campania (Na), non rispettando i requisiti di sorvegliabilità ed in violazione alla statuizione normativa di cui al D.M. 564/92, fino ad avvenuto ripristino degli stessi requisiti di sorvegliabilità da attestare dallo stesso organo accertatore

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n. 1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificato a mezzo pec all'interessato ***** , (*****), in premessa generalizzato, al Comando di Polizia Municipale - Polizia Giudiziaria (protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it), alla Stazione Carabinieri (tna21887@pec.carabinieri.it), al Commissariato della Polizia di Stato (dipps151.5500@pecps.poliziadistato.it), alla Guardia di Finanza (na1760000p@pec.gdf.it), all'ASL NA2 Nord (dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it), per quanto di rispettiva competenza.

La presente ordinanza perderà automaticamente efficacia nel caso di valida presentazione di nuova pratica Suap e in assenza di comunicazioni ostative sulla stessa, presentata per conto degli stessi soggetti sanzionati, negli stessi locali e per la medesima attività sanzionata, nonché, per la superficie autorizzata, ad avvenuta attestazione favorevole della Polizia Municipale sul rispetto dei requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Euterpio